

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31753 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: AGNINO FRANCESCO
Data Udienza: 08/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: BORRIELLO VITTORIO nato a TORRE DEL GRECO il
02/06/1961
avverso la sentenza del 06/03/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO AGNINO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 marzo 2026, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del 1° dicembre 2021 del Tribunale di Torre Annunziata, previa riqualificazione dell'originaria contestazione di bancarotta fraudolenta documentale (capo 1) in bancarotta documentale semplice, dichiarava l'estinzione del reato per prescrizione, confermando la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 2) nei confronti di Borriello Vittorio.

In particolare, è stato contestato all'imputato – nella sua qualità di amministratore di fatto della Full Project S.r.l., dichiarata fallita il 20 novembre 2013 (sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 72/2013) - di avere prelevato, nel corso degli anni 2009/2011, dal conto corrente intestato alla società fallita la somma complessiva di euro 109.350,00, nonché di non aver fatto rinvenire tre automezzi intestati alla società fallita.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione Borriello Vittorio a mezzo del difensore di fiducia, Avv. Paolo Carrara, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva.

In particolare, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo concreto, di modo che è necessaria la dimostrazione che l'atto dispositivo abbia determinato un effettivo *vulnus* alla funzione di garanzia del patrimonio sociale nei confronti della massa dei creditori.

Nel caso di specie, il passivo fallimentare è costituito solo da debiti tributari nei confronti di Equitalia, *la cui genesi è ontologicamente diversa e del tutto indipendente dai prelievi contestati*, tenuto conto che le obbligazioni verso fornitori e dipendenti sono state adempiute, per come emerso dalle dichiarazioni testimoniali (pp. 10-12 del ricorso).

Invero, i giudici di merito non hanno accertato se, nel triennio 2009/2011, la società versasse in una situazione di crisi ovvero fosse *in bonis*, senza aver inoltre comparato l'entità dei prelievi al volume di affari della società.

Sotto altro aspetto, la Corte di appello avrebbe desunto sulla mancata documentazione da parte dell'imputato della legittima destinazione delle somme, con conseguente inversione dell'onere probatorio (analoga contestazione è formulata con riferimento al mancato rinvenimento degli automezzi intestati alla

società fallita, avendo dichiarato comunque in sede di esame che gli automezzi erano stati oggetto di furto).

Quanto agli automezzi non rinvenuti, gli stessi erano obsoleti e di ridotto valore commerciale, senza che i giudici di merito abbiano effettuato accertamento sul valore economico dei mezzi in questione ovvero sulla loro eventuale cessione, tenuto conto della assenza di cessioni registrate sui pubblici registri, confermando la *tesi difensiva del furto*.

Inoltre, la difesa ha contestato la qualità di amministratore di fatto in capo al ricorrente (pp. 17-18).

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla determinazione delle pene accessorie.

Invero, la Corte di appello nel determinare le pene accessorie, fissate in misura pari alla pena principale (anni due), non ha proceduto ad una loro autonoma valutazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen., avendo ignorato anche i plurimi elementi favorevoli indicati (v. pp. 27 e 28 del ricorso).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.

2. Le censure difensive non si confrontano con le principali argomentazioni della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Inoltre, è noto che "il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui

l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato" (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). È necessario, dunque, che l'assunta utilizzazione di un'informazione inesistente o l'omessa valutazione della prova esistente siano decisive al fine di sovvertire l'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117).

In ordine alle censure mosse dal ricorrente alla struttura motivazionale della pronuncia impugnata, va ricordato che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). Pertanto, specie in presenza di una "doppia conforme", come nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841).

3. Ciò premesso, deve precisarsi che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, Bianchini, Rv. 243295). L'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima e l'art. 87, comma terzo, legge fall., (anche nella sua formulazione precedente alla sua riforma) assegna al fallito un obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento

dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale.

Osservazioni che giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazioni a proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione). Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, Ciraolo, Rv. 282652).

La difesa insiste nel dedurre il pagamento dei fornitori e dei dipendenti attraverso il denaro prelevato a vantaggio dell'impresa.

Tale prospettazione è stata congruamente disattesa dalla Corte territoriale, la quale non ha confuso l'interesse economico immediato dell'imprenditore con l'interesse giuridicamente rilevante dell'impresa e dei creditori. Pagamenti in nero, dazioni occulte ai fornitori, quand'anche il ricorrente avesse dimostrato la veridicità dell'assunto, non divengono costi leciti o neutri solo perché inseriti in una prassi di settore o ritenuti utili alla prosecuzione dell'attività.

Essi, anzitutto, espongono la società a ulteriori debiti e responsabilità, in ragione delle plurime violazioni – quanto meno fiscali – commesse, tenuto conto del rilevante debito, pari a circa 148.000 euro, nei confronti del fisco, per come accertato.

In ogni caso, drenano risorse, sottraendole ai controlli interni ed esterni: risorse il cui destino resta non più verificabile possono essere logicamente qualificate come utilità distratte, ove non sia dimostrata una loro destinazione effettiva, lecita e coerente con l'interesse sociale.

Tanto è coerente col pacifico principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, A., Rv. 267710-01, in un caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, in cui si è precisato che non è sufficiente, per ritenere non integrato il delitto, la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, G., Rv. 262740-01; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Z., Rv. 255385-01; si vedano, altresì, in relazione alla distrazione di somme, Sez. 5, n. 14051 del 15/1/2008, non massimata, e in relazione alla distrazione di beni, Sez.

5, n. 669 del 04/10/2021, dep. 2022, R., Rv. 282643-01 e Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, C., Rv. 279204-01).

Dunque, una volta accertato che beni o somme appartenenti all'impresa fallita siano entrati nella disponibilità dell'amministratore e non siano stati rinvenuti, né ne sia stata dimostrata una legittima destinazione aziendale, la loro distrazione può essere logicamente desunta dal mancato assolvimento dell'obbligo di rendicontazione gravante su chi aveva la gestione del patrimonio sociale.

In tale prospettiva, le dichiarazioni testimoniali evocate dalla difesa sono state logicamente considerate insufficienti, perché riferite a una ricostruzione solo parziale e approssimativa dei flussi, non idonea a correlare puntualmente ciascuna retrocessione alle singole uscite e, soprattutto, non capace di trasformare in costi aziendali fisiologici esborsi illeciti, eterogenei, non contabilizzati e privi di regolare giustificazione documentale.

È, pertanto, inammissibile la richiesta di valorizzare diversamente tali dati istruttori, trattandosi di profili di merito già valutati dai giudici territoriali ed insuscettibili di ulteriore valutazione in questa sede.

3.1. A fronte di tale ricostruzione deve ritenersi del tutto inconferente l'assunto della difesa secondo cui la sottrazione del denaro e degli automezzi intestati alla società fallita non sarebbe stata idonea a danneggiare le aspettative dei creditori, per non essere stato significativamente intaccato il patrimonio sociale.

Ebbene è il caso di ricordare al riguardo che il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di mera condotta e di pericolo concreto per la cui integrazione è sufficiente che l'atto posto in essere sia in concreto idoneo ad esporre a pericolo la garanzia patrimoniale funzionale al soddisfacimento delle ragioni creditorie, e non è necessario che da esso derivi il pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie, non trattandosi, appunto, di reato di evento di pericolo.

Ai fini dell'integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale reato di condotta e di pericolo concreto, è sufficiente che nel momento in cui la condotta è posta in essere essa appaia in concreto pericolosa per gli interessi creditori in quanto idonea ad incidere, diminuendola, sulla garanzia patrimoniale alla cui tutela mira la norma incriminatrice. Non è, invece, necessario che la garanzia patrimoniale che residua a seguito della condotta criminosa non sia più sufficiente a soddisfare i creditori, non rilevando, trattandosi di reato di condotta e non di evento, che siano effettivamente frustrate le ragioni creditorie (cfr. in motivazione Sez. 5 n. 38797 dell'11/11/2025, non massimata; nonché, in termini non molto dissimili, Sez. 5, Sentenza n. 28941 del 14/02/2024).

Pertanto, a rigore, anche la sottrazione di un singolo bene del patrimonio in quanto condotta che è andata in modo sensibile ad incidere sulla garanzia patrimoniale, intaccandola, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quanto potenzialmente pericolosa per le ragioni creditorie.

Diversamente ragionando si giungerebbe alla conclusione - non in linea con la ratio della disposizione incriminatrice di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., che espressamente incrimina le condotte, in sé, di distrazione, occultamento, dissimulazione o dissipazione in tutto o in parte dei beni e pone lo scopo di recare pregiudizio ai creditori soltanto con riferimento alla condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti, pure contemplata nel medesimo n. 1 del primo comma dell'art. 216 - che solo quell'atto che rende il patrimonio non più sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie sarebbe integrativo della fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale, laddove la tutela anticipatoria che il legislatore ha inteso apprestare con la norma di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall. impone di fermarsi alla valutazione della concreta pericolosità della singola condotta. Ciò nell'ottica del perseguimento di una tutela rafforzata delle ragioni creditorie che per essere tale non deve implicare - secondo l'indicata ratio - la loro frustrazione.

La funzione altamente preventiva cui è improntato il rigore complessivo della legge penale fallimentare, perseguita, in particolare, anche attraverso la disposizione incriminatrice della bancarotta fraudolenta patrimoniale, esclude che si debba attendere la verifica del pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie - o addirittura pretendere la verifica effettiva di tale frustrazione una volta intervenuto il fallimento.

Ciò che rileva è piuttosto che l'atto, rispetto al futuro fallimento, si ponga come una minaccia concreta per le ragioni creditorie che trovano la loro principale fonte di tutela nell'intangibilità del patrimonio del debitore, che il legislatore ha inteso a maggior ragione preservare rispetto ad un futuro fallimento, escludendo che si dovesse esigere l'evento di pericolo, la cui realizzazione equivale già in termini di prognosi rispetto al fallimento alla vanificazione totale o parziale delle ragioni creditorie.

In altri termini la condotta che realizza il contenuto offensivo tipico della fattispecie in argomento consiste nella messa in pericolo effettiva dell'interesse protetto, rappresentato dall'intangibilità della garanzia patrimoniale, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, da intendersi concretamente minacciata ove l'atto depauperativo sia idoneo a creare un *vulnus* alla sua integrità, in caso di apertura di procedura concorsuale, indipendentemente dal fatto che a posteriori il suddetto *vulnus* non si sia poi verificato per le ragioni più

disparate (fuori dal caso della reintegrazione del patrimonio da parte dell'agente prima dell'instaurazione della concorsualità).

È solo il caso, infine, di precisare che la recente pronuncia Sez. 5, n. 11184 del 11/02/2026, Rv. 289599 - 01, nel ribadire che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare l'atto di depauperamento può essere realizzato in qualsiasi tempo e non necessariamente in prossimità della dichiarazione di fallimento, ha puntualizzato – rispetto alla particolare fattispecie concreta giunta al suo esame – che poiché il reato è di pericolo concreto, il notevole lasso temporale trascorso tra la condotta e lo stato di insolvenza impone una verifica particolarmente rigorosa in ordine all'attitudine dell'atto dispositivo a porre realmente in pericolo il patrimonio societario. Segnatamente, ha spiegato tale pronuncia, in motivazione, che «[s]ebbene non occorra la dimostrazione dell'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il fallimento ed i primi possano assumere rilievo a prescindere dall'epoca della loro commissione e perfino se commessi quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, P., Rv. 266804 - 01), è intuitivo che, quanto maggiore sia il lasso temporale trascorso tra la condotta e lo stato di insolvenza, ancor più rigorosa debba essere la verifica dell'attitudine della condotta a determinare l'esposizione a pericolo del patrimonio societario (oltre che, naturalmente, quella relativa alla sussistenza del dolo richiesto)».

Tuttavia, nella fattispecie in esame non si versa nel caso in cui sia intercorso un consistente lasso di tempo tra le condotte distrattive e la dichiarazione di fallimento, risalendo le prime agli anni 2009, 2010 e 2011 a fronte di fallimento dichiarato nel novembre 2013.

Del resto, al riguardo i giudici di merito hanno correttamente osservato che le condotte distrattive hanno contribuito a determinare un debito nei confronti di Equitalia pari ad euro 148.683,73.

Pertanto, la Corte ha dato atto che le indicazioni che l'imputato ha fornito (in merito all'utilizzo che sarebbe stato fatto del denaro prelevato ed al furto degli automezzi) risultano mere allegazioni significative della sostanziale inattendibilità di quanto asserito in quanto sfinite di idoneo supporto probatorio (non sono state neppure prodotte le denunce di furto).

Sotto altro versante, il ricorrente non ha allegato in forma integrale il verbale contenente le dichiarazioni testimoniali di Colace Antonio, Pinto Raffaele e Panico Salvatore, sicché la prospettazione è generica.

Peraltro, con riferimento alle censure sollevate in ordine ai tre automezzi intestati alla società fallita e non rinvenuti, si deve ribadire che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione anche la dismissione di beni strumentali obsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo,

trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori (Sez. 5, n. 31680 del 03/06/2021, Rv. 281768 - 01).

3.2. Né potrebbero residuare dubbi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo.

L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è, invero, costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805 - 01), consapevolezza e volontà certamente sussistenti nel caso di specie in capo al ricorrente alla luce dell'assenza di giustificazioni congruenti con lo scopo sociale rispetto ai distacchi dei beni dal patrimonio della fallita.

3.3. La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ. non postula necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiede l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.

Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, Berni e altri, Rv. 264009).

Ai fini dell'individuazione della figura dell'amministratore di fatto della società non è necessario che l'attività attuata dal soggetto che si è ingerito nella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura sia caratterizzata da completezza e, cioè, che sia svolta in tutti gli ambiti tipici della funzione gestoria e attraverso atti conformativi dell'operato della società aventi valenza esterna. In definitiva, l'amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: a) mancanza di una formale investitura; b) attività di gestione svolta in maniera

continuativa, non episodica od occasionale; c) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza.

Nella ricorrenza delle suindicate condizioni, l'amministratore "di fatto", in base alla disciplina dettata dal novellato art. 2639 cod. civ., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 3, n. 33385 del 5/7/2012, Gencarelli, Rv. 253269), anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen.

Spetta al giudice del merito valutare e perimetrare il novero e la significatività delle attività concretamente svolte, potenzialmente idonee a delineare il ruolo dell'amministratore di fatto, anche nei limiti delle responsabilità gestionali espletate al vertice di uno specifico comparto dell'operatività dell'impresa (Sez. 5, n. 19145 del 13/4/2006, Binda, Rv. 234428).

Questa Corte ha inoltre chiarito che la significatività e continuità dello svolgimento di funzioni gestorie non richiedono l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, essendo sufficiente un'attività che, per intensità e durata, denoti un effettivo coinvolgimento nella direzione della società (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01).

Non è, appunto, necessario che l'amministratore di fatto eserciti tutti i poteri dell'amministratore, giacché l'amministratore di fatto, anche ai fini penalistici, è colui il quale eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, precisando che "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale.

Orbene, nel caso di specie i giudici del merito, nelle rispettive pronunce di primo e secondo grado - che in quanto conformi si integrano in un *unicum* argomentativo - con motivazione adeguata in quanto del tutto logica e puntuale, hanno evidenziato come il Borriello ricoprì il ruolo di amministratore di fatto, valorizzando: --a) l'abilitazione ad operare sul conto corrente della società in maniera quasi esclusiva, tenuto conto che nel periodo 2009-2011 era l'unico soggetto ad effettuare tutti i prelievi; --b) intratteneva in maniera esclusiva i rapporti con i fornitori (v. dichiarazioni di Pinto Raffaele) o quanto meno in maniera prevalente (v. dichiarazioni di Panico Salvatore); --c) le dichiarazioni dello stesso imputato che ha riferito di occuparsi della organizzazione dei cantieri, della

direzione degli operari, dei rapporti con i fornitori, di operare sui conti della società per pagare dipendenti e fornitori, nonché per coprire uno scoperto significativo che la società aveva in un altro conto.

Pertanto, l'impugnata sentenza ha correttamente valorizzato la pregnanza dei poteri concretamente esercitati dal ricorrente, in maniera non occasionale.

Con tali profili, non si confronta il ricorso, cosicché lo stesso è assolutamente aspecifico sul punto, contestando in termini meramente assertivi ed apodittici la correttezza della sentenza impugnata, difettando di una critica puntuale al provvedimento, che prenda in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).

E peraltro, non "attaccando" taluni specifici profili, non si palesa alcuna manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: la censura si sostanzia in una valutazione di merito, come tale insindacabile nel giudizio di legittimità. Infatti sono inammissibili le doglianze della ricorrente che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna Salvatore, Rv. 28074701; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

Invero, le censure svolte sul punto dalla difesa non si confrontano con questa motivazione.

Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

4. Inammissibile il secondo motivo.

L'imputato è stato condannato alla pena principale di anni due di reclusione ed in pari misura è stata determinata la pena accessoria.

La sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, u.c.

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni". Si verte in ipotesi di pena illegale rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, in quanto, indipendentemente dal fatto che le pene concretamente irrogate rientrino nella cornice edittale della norma così come manipolata dal giudice delle leggi, il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (cfr. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, rv. 264205; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, rv. 264857).

Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, sono intervenute, a chiarirne la portata, le Sezioni unite che hanno affermato il principio in forza del quale le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. (Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019, Suraci).

Pertanto, la durata delle pene accessorie per le quali è previsto un limite minimo e massimo deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la necessaria correlazione con quella della pena principale (Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972).

Va considerato che in tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari, è incontrastato l'orientamento secondo cui è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, soltanto se la durata supera significativamente la media edittale (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv. 280668; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, Rv. 278788), ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 18/01/2021, M. A., Rv. 280668; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, R. P., Rv. 278788).

Al contrario, nel caso in esame, sebbene, le pene accessorie fallimentari siano state applicate in misura decisamente inferiore alla media edittale ed in misura corrispondente alla pena inflitta sicché non sarebbe necessaria alcuna motivazione, è ampia e argomentata la motivazione con la quale la Corte

di appello ha giustificato la determinazione della durata delle pene accessorie, confrontandosi, in ossequio ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con la gravità dei fatti (valorizzando il debito di circa 148.000 euro nei confronti dell'Erario), con la personalità dell'imputato (che si è avvalso di una testa di legno).

Va, quindi, osservato che il giudice di merito ha chiarito in maniera adeguata tutti i passaggi attraverso cui è pervenuto alla determinazione della pena accessoria, sicché il motivo di ricorso proposto sul punto si rivela inammissibile per manifesta infondatezza o genericità, poiché si arresta alla critica dell'apparenza di motivazione, in realtà presente in maniera diffusa.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma l'8/7/2026

Il Consigliere estensore
Francesco Agnino

Il Presidente
Rosa Pezzullo